



COMUNE DI GRAZZANISE

Provincia di Caserta

Insignito con medaglia di Bronzo al merito Civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 25/02/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **25 (giovedì)** del mese di **Febbraio**, alle **ore 17:30**, nella sede comunale, previo inviti diramati ai Consiglieri nei modi di legge, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima Convocazione:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
<u>1</u>	PETRELLA ENRICO	SINDACO	X	
<u>2</u>	PARENTE GABRIELLA	CONSIGLIERE	X	
<u>3</u>	CAIANIELLO ANTONELLA (07/07/1986)	CONSIGLIERE	X	
<u>4</u>	PARENTE AGOSTINO	CONSIGLIERE	X	
<u>5</u>	ZITO ENZO SAVERIO	CONSIGLIERE	X	
<u>6</u>	PETRELLA FABIO	CONSIGLIERE	X	
<u>7</u>	CARLINO PASQUALE	CONSIGLIERE	X	
<u>8</u>	PALAZZO BENITO	CONSIGLIERE	X	
<u>9</u>	PETRELLA ITALIA GIOVANNA	CONSIGLIERE		X
<u>10</u>	CONTE MARTINO	CONSIGLIERE	X	
<u>11</u>	CAIANIELLO ANTONELLA (29/04/1959)	CONSIGLIERE	X	
<u>12</u>	SCIONE GIOVANNA	CONSIGLIERE	X	
<u>13</u>	PARENTE TANIA	CONSIGLIERE	X	

PRESENTI: 12

ASSENTI: 0

Assume la presidenza il dott. Enzo Saverio Zito, in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Angela Terribile.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale ai fini della validità, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio, in prosiegua seduta, illustra la proposta deliberativa.
Interviene **il Consigliere Martino Conte** il quale propone di abbassare l'aliquota di 1 punto o anche di mezzo punto percentuale.
Interviene **il Sindaco** che ribadisce l'impossibilità in questa fase di accogliere la proposta per motivi di bilancio.
Quindi, esaurita la discussione, il Presidente del Consiglio invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 9 dello Statuto Comunale;

VISTA la proposta di deliberazione infra riportata;

VISTI gli acquisiti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- Il Regolamento di Contabilità;

RITENUTO di dover approvare la proposta di deliberazione;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art.42 D.Lgs.n.267/2000;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 (CONTE MARTINO, CAIANIELLO ANTONELLA (29/04/1959), SCIONE GIOVANNA e PARENTE TANIA) contrari e n. 0 () astenuti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto "**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021**", la quale è parte integrante della presente deliberazione unitamente agli acquisiti pareri.
2. **DI DICHIARARE**, con separata e successiva votazione avente il medesimo esito, ritenuta l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D,Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

Proponente:

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Visto l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;

- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Vista la deliberazione C.C. **n. 9 del 07/04/2020** con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU;

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

Visti:

- il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per le abitazioni principali di lusso solo categorie A1/A8/A9 e pertinenze, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per la stessa abitazione Principale di lusso e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;

- il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di

tel. 0823 991868 - fax 0823 991854

Web <https://comunedigrazzanise.it/> - pec : ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it

diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- di confermare per l'anno 2021 le aliquote e la detrazione della Imposta Municipale Propria introdotta dall'articolo 1, commi 739 e ss. della L. 160/2019, approvate per l'anno 2020, come risulta dal seguente prospetto:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE
Abitazione principale	Esente
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille con detrazione di euro 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,5 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - c.d. "beni merce"	1 per mille
Terreni agricoli	9,90 per mille
Altri fabbricati	9,90 per mille
Altri immobili	9,90 per mille
Aree Fabbricabili	9,90 per mille
Categorie D diverse dalle categorie D/10	9,90 (con riserva allo Stato del 7,6 per mille)

stabilendo, così come previsto dalla legge n. 160/2019, quanto segue:

Per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale la base imponibile è ridotta del 50 per cento, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola,

tel. 0823 991868 - fax 0823 991854

Web <https://comunedigrazzanise.it/> - pec : ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it

comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro **200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ;

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
dott. Enzo Saverio Zito

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Angela Terribile

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.